



Avv. MAURO PLESCIA
NOTAIO
RIMINI - Via Flaminia, 24
Tel./Fax 0541.787880

N.56.665 di Repertorio

N.10.398 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatredici, il giorno tredici del mese di dicembre.

- 13 dicembre 2013 -

In Rimini, Via Flaminia n.24, alle ore diciotto.

Avanti a me Avv. MAURO PLESCIA, Notaio in Rimini, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini,

E' PRESENTE il signor:

- BORGHINI PIETRO, nato a Rimini il 18 dicembre 1967, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua dichiaratami veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società "**C.S.R. CONSORZIO SOCIALE ROMAGNOLO - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.**", con sede in Rimini, Via Caduti di Marzabotto n.40, ove per la carica domicilia, costituita in Italia e di nazionalità italiana, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Rimini:02475340408, R.E.A.n.:RN-264.760.

Detto comparente, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, mi chiede di redigere il verbale dell'assemblea dei soci della predetta cooperativa, adunatasi in seconda convocazione, in questo giorno, a quest'ora e in questo luogo, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

1 - Adozione nuovo testo Statuto sociale con particolare riferimento agli artt.2-3-4-6-7-11-13-25-27-28-29-34-35-36-37-39-40.

Assume la presidenza a norma di Statuto il costituito comparente signor Borghini Pietro il quale constata e dà atto:

a) - che l'Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di legge e dell'art.28 dello Statuto Sociale mediante avviso inviato a tutti gli aventi diritto a mezzo posta elettronica certificata in data 3 dicembre 2013;

b) - che l'Assemblea è di seconda convocazione essendo quella di prima convocazione, prevista per il giorno 12 dicembre 2013 alle ore 7,00 (sette) andata deserta;

c) - che risultano presenti e/o rappresentati n.14 (quattordici) soci con diritto di voto, su complessivi n.33 (trentatré) soci come risulta dal foglio delle presenze che, omessane la lettura per dispensa avutane dal comparente, si allega al presente atto sotto la **lettera "B"**, a farne parte integrante e sostanziale;

d) - che tutti i soci intervenuti e/o rappresentati sono regolarmente iscritti nei libri sociali ed hanno pieno diritto di intervento e di voto;

e) - che del Consiglio di Amministrazione è presente il Presidente, come sopra costituito, ed i Consiglieri Signori Vittori Gilberto, Bianchi Valter, Ciavatta Monica e Zamagni

**REGISTRATO AI
SENSI DEL D. Lgs.
N. 463/1997**

IL 16 DICEMBRE 2013

AL N° 11.601 SERIE 1T

€ 168,00

**DEPOSITATO NEL
REGISTRO IMPRESE**

DI RIMINI

IL 27 DICEMBRE 2013

Davide, assente giustificato Berlini Armando;

f) - che del Collegio Sindacale sono presenti i Sindaci Effettivi Benaglia Giovanni e Foschi Riccardo, assente giustificato il Presidente Soci Maurizio;

g) - che l'Assemblea pertanto è validamente costituita ai sensi di legge ed a norma di Statuto per discutere e deliberare sull'ordine del giorno sopra trascritto.

Il Presidente, presa la parola, in relazione all'unico punto posto all'ordine del giorno, espone all'Assemblea che è necessario modificare lo statuto vigente per adeguarlo alle normative intervenute dall'ultima modifica statutaria ed aggiornarlo, anche per meglio rispondere alle esigenze funzionali della cooperativa e propone pertanto l'adozione di un nuovo statuto sociale il cui testo, riportato per intero nell'allegato al presente verbale, è già ben conosciuto dai soci.

L'Assemblea, preso atto delle proposte del Presidente; ritenuta l'opportunità di provvedere in conformità, con votazione palese per alzata di mano, con controprova per astenuti e contrari, all'unanimità

delibera:

- di adottare il nuovo statuto sociale nel testo che, previa lettura da me datane al comparente, viene allegato sotto la **lettera "A"** al presente atto a farne parte integrante e sostanziale ai fini di cui al combinato disposto degli articoli 2545-novies e 2436 del codice civile.

L'Assemblea dà infine mandato al Presidente perchè possa apportare da solo al presente atto quelle varianti che dovessero eventualmente essere richieste in sede di iscrizione presso i competenti Uffici.

Null'altro essendovi da deliberare, nessuno degli intervenuti chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea essendo le ore diciannove e minuti quindici.

Le spese del presente atto e sue dipendenti e conseguenti sono a carico della società.

Il presente atto viene redatto in esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'art.19 della Tabella, allegato B, al D.P.R. 26 ottobre 1972 n.642 e successive modificazioni.

Il presente atto sarà, a cura di me Notaio, depositato presso il competente Registro delle Imprese per la sua iscrizione ai sensi di Legge.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto in parte con mezzo elettronico da persona di mia fiducia, sotto la mia personale direzione, ed in parte a mano da me su cinque facciate di fogli del quale prima delle firme ho dato lettura, in assemblea, al comparente che lo approva.

F.TI: PIETRO BORGHINI - MAURO PLESCIA NOTAIO

Allegato "A" alla raccolta n.10.398.

S T A T U T O

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1 - denominazione - sede.

È costituito con sede in Rimini un Consorzio di cooperative sociali, in forma di Società Cooperativa denominato "**C.S.R. CONSORZIO SOCIALE ROMAGNOLO - COOPERATIVA SOCIALE a r.l.**".

Il Consorzio potrà istituire, su delibera della Assemblea dei Soci, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

ARTICOLO 2 - durata.

Il Consorzio durerà fino al 31 Dicembre 2099 e potrà essere prorogato, con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci, anche prima della scadenza del termine.

TITOLO II

SCOPI - OGGETTO

ARTICOLO 3 - scopi.

Il Consorzio deve essere retto e disciplinato dai principi della mutualità senza fine di speculazione privata.

Il Consorzio suddetto si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.

Operando secondo questi principi, intende perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso il sostegno e il coordinamento delle cooperative socie e la loro integrazione con altri soggetti pubblici e privati, soci e non.

Il consorzio si propone di:

1. favorire lo sviluppo e la produttività dell'attività lavorativa delle cooperative consorziate anche commercializzandone i prodotti e offrendo a terzi, ivi compresi enti pubblici e privati, direttamente o tramite gare d'appalto, licitazioni e accordi diretti, prodotti e servizi;
2. realizzare servizi di supporto e di consulenza gestionale e offrire quanto altro necessario, ivi compreso il sostegno finanziario, ai soci per migliorare la loro efficacia operativa;
3. gestire attività di formazione e addestramento, anche con l'ausilio di programmi provinciali, regionali, statali e comunitari, volte a stimolare e accrescere la coscienza cooperativistica, nonché specifiche competenze e professionalità dei soci e di quanti partecipano all'attività delle cooperative consorziate.

Il consorzio si propone, infine, di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo italiano. Per ciò stesso il medesimo potrà aderire a organismi nazionali e internazionali di assistenza e tutela del movimento cooperativo, nonché ad altri organismi economici, sindacali e di volontariato che si propongono iniziative sociali, mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizio o che svolgono attività o servizi connessi agli scopi statutari. Le determinazioni che il consorzio intenderà assumere in ordine a quanto riferito alla presente voce, sono adottate dallo stesso mediante delibera del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 4 - oggetto.

Il Consorzio costituito ai sensi dell'articolo 8), legge 381/91, si propone di perseguire gli scopi sociali attraverso:

A) attività nell'ambito dei servizi socio-sanitari ed educativi, quali:

1. l'organizzazione e la gestione di servizi di assistenza di base, educativa e riabilitativa, anche in forma domiciliare, a persone anziane, a degenti, disabili fisici e psichici, a persone, anche minori, in stato di disagio, nonché l'istituzione e la gestione di servizi accessori e complementari a tali attività;

2. la gestione di case di cura, di strutture protette, di residenze sanitarie assistenziali, di centri diurni, di comunità alloggio e di appartamenti protetti e ogni altra tipologia di servizio (residenziale, diurna, domiciliare, ambulatoriale) volta all'assistenza, cura, animazione e riabilitazione dell'anziano anche affetto da patologie particolari;

3. la gestione di centri socio-riabilitativi, assistenziali, terapeutici ed educativi, sia residenziali che diurni, e di ogni altra tipologia di servizio (residenziale, diurna, domiciliare, ambulatoriale) volta all'assistenza, educazione, animazione, riabilitazione, fisica e sociale, di soggetti, anche minori, con disabilità fisica, psichica e sensoriale;

4. la gestione di servizi residenziali, diurni, domiciliari e territoriali, volti alla riabilitazione sociale, educazione, assistenza e cura di soggetti, anche minori, in stato di disagio, quali, per esempio, persone con dipendenze patologiche, minori a rischio, carcerati ed extracomunitari;

5. la gestione di nidi, scuole d'infanzia, centri di gioco e ogni altra tipologia di servizio, sia continuativa che temporanea, volta alla educazione e assistenza della prima infanzia;

6. la gestione di attività complementari all'insegnamento e all'integrazione degli alunni nelle scuole di ogni ordine e grado, che sia di ausilio alla didattica dell'insegnamento istituzionale e del relativo programma;

7. la gestione di servizi di assistenza, accompagnamento,

trasporto e simili per bambini, anziani, infermi, disabili e soggetti in stato di bisogno;

8. la gestione diretta di presidi sanitari e parasanitari;
9. la gestione di strutture per lo svolgimento di attività rivolte a favorire il mantenimento e il recupero della forma fisica e delle funzioni intellettuali;

10. centri socio occupazionali, laboratori protetti e programmi di lavoro protetti, intesi a favorire l'inserimento socio-lavorativo delle persone svantaggiate, ai sensi della Legge 381/91, del Regolamento CEE 2204/2002 e della Circolare n. 41/2004 del Ministero del Welfare, del Lavoro e delle Politiche Sociali e di ogni modifica normativa successiva alla costituzione del consorzio.

B) Il consorzio, inoltre, si propone la realizzazione, nel rispetto delle prescrizioni di legge, delle seguenti attività, a supporto di quelle svolte dai soci, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate:

1. la raccolta, il trasporto e lo smaltimento o il riciclaggio e recupero dei rifiuti, con particolare riferimento alla gestione differenziata, gestione centri di raccolta, gestione pesa, movimentazione e lavaggio cassonetti e contenitori;

2. servizio di spazzamento stradale manuale e meccanizzato, lavaggio strade e portici;

3. la gestione del servizio di cura del verde con l'espletamento di tutte le attività relative quali, a titolo di esempio: fornitura e messa a dimora di qualsiasi specie di piante e fiori, potatura e taglio di piante, realizzazione di parchi e giardini, lavori di idraulica forestale, intervento di risanamento boschivo, manutenzioni ecologiche, difesa anticrittogamici, concimazione di piante, fiori, prati verdi; lavori di giardinaggio di ogni genere e specie; produzione, acquisto e vendita di piante e fiori ornamentali;

4. assunzione ed esecuzione di qualunque lavoro di trasporto merci, autotrasporto e movimentazione merci per conto di terzi e ogni altro servizio collaterale o collegato al trasporto, anche di persone;

5. l'esercizio dell'attività di pulizie di ogni tipo di immobile o struttura quali, per esempio, quelli adibiti a uso civile, industriale, commerciale, culturale, sociale, nonché piazzali, magazzini, mercati, pubbliche vie e simili;

6. vendita e commercializzazione, sia all'ingrosso sia al minuto sia attraverso strumenti di commercio elettronico, di qualsivoglia tipo di prodotto attinente alle diverse attività produttive e di servizio di cui si occupa il consorzio o che comunque siano funzionali al raggiungimento degli scopi sociali;

7. assunzione ed esecuzione delle attività connesse all'installazione e manutenzione di impianti adibiti alle pubbliche affissioni e, più in generale, all'esposizione

pubblicitaria, svolgendo anche l'attività di materiale

affissione dei manifesti nonché la parte amministrativa;

8. elaborazione dati e pratiche amministrative;

9. conduzione e gestione di pubblici esercizi commerciali e di ristoro, quali bar, ristoranti, centri e circoli ricreativi, impianti sportivi, piscine, locali ricreativi in genere, complessi turistici e agrituristici, di divertimento e svago;

10. attività di assemblaggio e confezionamento di prodotti diversi, con ogni tipologia di materiale;

11. attività di stampa, pubblicità, fotocomposizione, attività editoriale e di distribuzione;

12. manutenzione di strade e relativa segnaletica;

13. organizzazione di onoranze funebri e gestione di servizi cimiteriali;

14. installazione di impianti fotovoltaici e servizi e impianti per le energie rinnovabili ;

15. gestione parcheggi sia custoditi che con strumenti automatici di riscossione, attività di scassetto, rendicontazione incassi e manutenzione ordinaria e straordinaria degli strumenti automatici di riscossione;

16. gestione magazzini e movimentazione merci;

17. gestione centralini, call center e attività di telemarketing;

18. gestione di servizi per canili e gattili;

19. sbobinatura, resocontazione atti e trascrizione audionastri;

20. conduzione, sia totale sia parziale, di attività produttive o di servizio per il riutilizzo ecologico di carta, vetro, residui metallici, residui di fibre naturali e di quanto altro possa essere riutilizzato con risparmio di risorse naturali; potrà occuparsi di opere di disinquinamento dell'ambiente e delle aree di rispetto naturalistico, svolgendo tutte le attività relative, nonché promuovere e fare circolare la conoscenza delle problematiche inerenti a tali attività anche mediante iniziative editoriali, di formazione professionale e di documentazione audio-visiva;

21. istituzione e gestione di cantieri, stabilimenti, impianti, officine, stazioni di rifornimento carburanti, magazzini, depositi, biblioteche e archivi;

22. gestione di agenzie di recapito anche di valori e documenti;

23. manutenzione, in edifici pubblici e privati, di intonaci, pavimenti e tinteggiatura, di impianti elettrici e idrici; ristrutturazione e restauri con sistemazione infissi, rivestimenti, carte da parati, pulizie grondaie, sistemazione tetti e simili;

24. la conduzione di terreni agricoli acquistati o presi in affitto, la gestione di serre e la vendita dei prodotti ottenuti;

25. assunzione di lavori di guardia, vigilanza e custodia non armata;

26. esecuzione di strutture, quali stand (cioè chioschi o simili), per fiere, mostre, e attività commerciali in genere;

27. gestione di campeggi;

28. lettura di contatori gas, luce, acqua con relativa distribuzione di bollette, cartelle, elenchi telefonici e simili, nonché gestione e accudienza di pubbliche cabine telefoniche, a monete e gettoni;

29. catalogazione, movimentazione, disinfestazione e distribuzione di materiale bibliografico e cartaceo;

30. trasporto di persone anziane, degenti e disabili anche a mezzo di autoambulanza;

31. produzione a carattere artigianale e commerciale di prodotti di ceramica, tessitura, taglio e cucito con possibilità di commercializzare i manufatti;

32. stiratura, lavaggio, rammendo e sistemazione di indumenti, per privati, per comunità e istituzioni pubbliche;

33. animazione e iniziative ricreative e culturali, oltre all'organizzazione di spettacoli e convegni; attività teatrale e cinematografica; produzione e diffusione di audiovisivi;

34. servizio di recapito di forniture commerciali, di telegrammi, espressi, dispacci in genere; servizio di trasporto effetti postali urbani ed extraurbani; vuotatura delle cassette di impostazione e ogni altra attività connessa con il servizio postale; servizio di presa e consegna, nonché recapito in loco dei colli;

35. allestimento di manifestazioni;

36. gestione impianti di pubblica illuminazione;

37. Gestione di lago di pesca sportiva;

38. sperimentazione e ricerche sulle tecnologie relative alle attività di cui sopra anche promuovendo, istituendo e gestendo corsi di formazione professionale.

Il consorzio si propone altresì:

a) di regolare fra i soci, a mezzo di assegnazione, la esecuzione dei lavori, opere e forniture assunte, sulla base di un regolamento interno approvato dalle cooperative aderenti;

b) di esprimere valutazioni ed indirizzi in ordine alle scelte produttive ed alle strutture aziendali dei soci;

c) di provvedere in collaborazione con i soci alla compilazione di progetti e preventivi di lavori afferenti appalti pubblici e/o privati;

d) di contribuire nel modo più efficace alla conduzione tecnica ed economica delle opere e forniture assunte, prestando la dovuta assistenza ai propri soci, in tutte le questioni che possono intervenire con gli enti pubblici e con i privati in ordine ai lavori assunti ed affidati per l'esecuzione;

e) di prestare collaborazione ai soci nella formulazione di programmi aziendali di commesse e di cantiere;

f) di predisporre direttive e regolamenti per coordinare ed uniformare l'attività dei consorziati.

g) di svolgere altre attività a favore degli associati, quali:

1. rappresentanza dei soci nei rapporti con enti pubblici e privati, nelle trattative per l'acquisizione di lavori, beni, servizi e forniture di interesse comune;

2. organizzazione e gestione di attività di formazione realizzate anche con l'ausilio degli Enti Pubblici e del Fondo Sociale Europeo, rivolte ai soci, ai dipendenti, ai fruitori dei servizi dei soci, nonché a chiunque a vario titolo partecipi alle attività delle cooperative stesse o ne richieda la collaborazione o la prestazione;

3. realizzazione, in proprio o su commissione di soci o di terzi, di attività di progettazione, di studio e di ricerca, principalmente sui temi di interesse dei soci, o, in genere, dei soggetti del Terzo Settore;

4. fornitura di tutte le attrezzature, strumentazioni e in genere di tutti gli articoli, ausili e materiali idonei alla realizzazione delle attività elencate nell'oggetto sociale;

5. approvvigionamento in comune di materie prime, merci, prodotti vari e di ogni altro mezzo e servizio utile alla gestione dei soci.

D) Per la realizzazione dell'oggetto sociale e dello scopo indicato al presente articolo, il consorzio potrà, altresì:

a) compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; in particolare il consorzio, nello svolgimento della propria attività, potrà avvalersi, oltre che di personale dipendente, di soci prestatori di lavoro e di dipendenti delle cooperative che ne sono socie;

b) stipulare convenzioni e instaurare rapporti con enti e strutture sanitarie, sociali, culturali, con istituti di formazione, pubblici e privati, nonché con professionisti e con operatori in genere;

c) stipulare contratti o convenzioni con Enti pubblici e privati, partecipare a gare d'appalto, indette da Enti pubblici e privati, per l'assunzione dei lavori, anche in concessione, di cui ai precedenti punti, per affidarne l'esecuzione ai soci, oppure, in via eccezionale, per eseguirli direttamente, anche in associazione con altre imprese, pubbliche e private. Le attività convenzionate ai sensi dell'articolo 5 della Legge 381/91 dovranno, comunque, essere svolte da cooperative sociali di cui alla lettera b) dell'articolo 1 della legge medesima;

d) svolgere, anche con l'ausilio degli Enti Pubblici e del Fondo Sociale Europeo, attività di formazione verso i soci, i dipendenti, i fruitori dei servizi, nonché verso chiunque, a vario titolo, partecipi o condivida le attività del consorzio

o ne richieda la collaborazione o la prestazione;

e) svolgere le attività sopra elencate o singole fasi delle stesse sia in forma di gestione diretta, che per conto di terzi, in base a contratti di appalto, convenzione o simili;

f) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992 n. 59, e successive modifiche o integrazioni;

g) offrire sostegno finanziario ai soci;

h) predisporre marchi e denominazioni sociali specifici con cui contraddistinguere i propri servizi e/o prodotti. Tali marchi e denominazioni possono essere concessi in utilizzo, anche dietro corrispettivo, a terzi, preferibilmente cooperative sociali o consorzi tra cooperative sociali svolgenti attività affini, che dovranno impegnarsi al rispetto degli specifici obblighi previsti da apposito Regolamento predisposto dal Consiglio d'Amministrazione;

i) assumere partecipazioni in altre imprese; costituire o aderire a consorzi, società, enti e organismi che abbiano scopi simili o svolgano attività accessorie a quelli del consorzio e concedere fidejussioni o avalli che si rendessero necessari per il loro sviluppo; tutto ciò ai fini del miglior conseguimento degli scopi sociali;

j) chiedere e utilizzare le provvidenze disposte dall'Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni, dagli Enti locali e, in genere, da istituzioni pubbliche e private; ricevere contributi, liberalità, donazioni, lasciti;

k) svolgere e sviluppare ogni attività utile al conseguimento degli scopi sociali, anche attraverso attività commerciali, produttive e di servizi finalizzate al finanziamento delle attività solidaristiche che non trovino in se stesse possibilità di autosufficienza economica.

Il Consorzio potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque, sia indirettamente che direttamente, attinente ai medesimi.

Il Consorzio può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

Il Consorzio può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

TITOLO III

SOCI

ARTICOLO 5 - numero e requisito dei soci.

Il numero dei Soci é illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere ammesse a far parte del consorzio le cooperative sociali rette secondo i principi di cui alla legge 8 novembre 1991, numero 381 ed eventualmente anche altre società cooperative, nei limiti di cui all'articolo 8 della legge stessa.

ARTICOLO 6 - procedura d'ammissione.

Le società cooperative e/o i loro Consorzi che intendono entrare a far parte del consorzio dovranno inoltrare istanza al Consiglio di Amministrazione; la domanda di ammissione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante e dovrà attestare la conoscenza delle norme statutarie, la conoscenza delle norme contenute nei regolamenti in vigore, l'adesione ad una Centrale Cooperativa nazionale e l'accettazione di ogni clausola contenuta nello statuto e nei regolamenti del Consorzio.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 5, delibera sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del Capitale sociale. La delibera di ammissione sarà annotata nel Libro Soci e comunicata al socio a cura dell'organo amministrativo.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato.

In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di delibera difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ARTICOLO 7 - obblighi dei soci.

I Soci sono obbligati:

a) al versamento del capitale sottoscritto con le modalità e nei termini previsti;

b) al versamento, oltre l'importo della quota, del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

c) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

d) ad informare preventivamente, tramite comunicazione scritta, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio in merito a partecipazioni ad altri consorzi o enti aventi finalità ed oggetto analoghi oppure in contrasto con gli interessi comuni agli altri consorziati;

e) a trasmettere all'organo amministrativo del consorzio

copia del proprio bilancio annuale entro 5 (cinque) mesi dalla chiusura di ogni esercizio;

f) a comunicare all'organo amministrativo del consorzio ogni variazione concernente la società medesima;

g) a consentire ai componenti dell'organo amministrativo o loro delegati i controlli e le ispezioni volti ad accertare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte;

h) a non divulgare atti o fatti del consorzio, comunque ne siano venuti a conoscenza, ritenendosi questi strettamente riservati indistintamente.

ARTICOLO 8 - diritti dei soci.

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero almeno un ventesimo quando il Consorzio ha più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

TITOLO IV

RECESSO - ESCLUSIONE

ARTICOLO 9.

La qualità di Socio si perde per recesso, esclusione, fallimento.

ARTICOLO 10 - recesso.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il Socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 41.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e

motivata delibera dell'organo amministrativo, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ARTICOLO 11 - esclusione.

L'esclusione, oltre che nei casi previsti dalla Legge, sarà deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del Socio:

- a)** che perda i requisiti previsti per l'ammissione al Consorzio;
- b)** che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentono la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
- c)** che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso il consorzio;
- d)** che versi in stato di manifesta insolvenza;
- e)** che venga dichiarato fallito o sottoposto a procedure concorsuali.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel Libro dei Soci da farsi a cura degli amministratori, ma nel rispetto dell'articolo 12 dello Statuto.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 12 e all'articolo 41.

ARTICOLO 12 - provvedimenti in caso di recesso o esclusione.

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai Soci che ne sono l'oggetto, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i Soci e il Consorzio in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tale materia, saranno demandate, a tutti gli effetti dell'art. 808 del Codice di Procedura Civile, alla decisione del Collegio Arbitrale, regolata dall'articolo 41 del presente Statuto.

I Soci che intenderanno reclamare contro i menzionati provvedimenti del Consiglio dovranno attivare le procedure di cui all'articolo 41 del presente statuto, a mezzo raccomandata, ed a pena di decadenza, entro 60 gg. dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

ARTICOLO 13 - liquidazione.

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 25 punto c), e articolo 22 punto b), la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale. Dalla liquidazione verranno inoltre

detratte le somme a qualsiasi titolo dovute dalla cooperativa al Consorzio.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio del Consorzio e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 22 punto b), può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

TITOLO V

Soci finanziatori ed altri strumenti finanziari

ARTICOLO 14 - Norme applicabili.

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi al Consorzio soci finanziatori, di cui all'articolo 2526 codice civile.

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, numero 59, nonché le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli articoli 5 e 6 della stessa legge numero 59.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

ARTICOLO 15 - Imputazione a capitale sociale.

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale del Consorzio.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei sovventori, di cui al successivo articolo 23 del presente Statuto.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 100 ciascuna.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 16 - Trasferibilità dei titoli.

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di amministrazione.

Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve

comunicare al Consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

Salva contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, il socio finanziatore, ad eccezione delle azioni di socio sovventore e delle azioni di partecipazione cooperativa, non può trasferire i titoli ai soci ordinari.

La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'articolo 2346, comma 1.

ARTICOLO 17 - Modalità di emissione e diritti amministrativi dei soci finanziatori.

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli articoli 2524 e 2441 codice civile e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori.

Con la stessa deliberazione potranno altresì essere stabiliti il prezzo di emissione delle azioni, in proporzione all'importo delle riserve divisibili di cui al successivo articolo 23, lettera e), ad esse spettante, e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente statuto.

A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte. A ciascun socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti.

Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che

essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento del Consorzio. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori. La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

ARTICOLO 18 - Diritti patrimoniali e recesso dei soci finanziatori.

Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria di cui all'articolo 17. Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere corrisposto anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le azioni dei soci cooperatori.

A favore dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa il privilegio opera comunque in misura non superiore a due punti percentuali rispetto alla remunerazione delle azioni dei soci cooperatori stabilita dall'Assemblea ordinaria dei soci.

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 c.c..

La delibera di emissione di cui all'articolo 17, comma 1, può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.

In caso di scioglimento del Consorzio, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2437 codice civile,

ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli articoli 2437-bis e seguenti, codice civile, per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

ARTICOLO 19 - Azioni di partecipazione cooperativa.

Con deliberazione dell'assemblea ordinaria il Consorzio può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'articolo 5, legge 59/1992. In tal caso il Consorzio può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti del Consorzio.

Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dal precedente articolo 18.

Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui all'alinea del presente articolo. L'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione determina le modalità di funzionamento dell'assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune.

Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Società.

ARTICOLO 20 - Diritti di partecipazione alle assemblee.

I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.

L'assemblea speciale è convocata dal Consiglio di

amministrazione del Consorzio o dal rappresentante comune

della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti, codice civile, in quanto compatibili col presente Statuto.

ARTICOLO 21 - Strumenti finanziari di debito.

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, il Consorzio può emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli articoli 2410 e seguenti, codice civile.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge e dal precedente articolo 20.

ARTICOLO 22 - Ristorni.

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a. in forma liquida;
- b. mediante aumento proporzionale delle rispettive azioni.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE

ARTICOLO 23 - patrimonio.

Il patrimonio della Società è costituito:

- a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - 1) da un numero illimitato di azioni dei soci cooperatori, ciascuna del valore di 25,00 euro;
 - 2) dalle azioni dei soci finanziatori, ciascuna del valore di

euro 100;

3) dalle azioni dei soci sovventori, ciascuna del valore di euro 100, destinate al Fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale;

4) dalle azioni di partecipazione cooperativa, ciascuna del valore di euro 100, destinate alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento;

b. dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 25 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

c. dall'eventuale sovrapprezzo azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 7;

d. dalla riserva straordinaria;

e. dalle riserve divisibili (in favore dei soci finanziatori), formate ai sensi dell'articolo 17;

f. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto il Consorzio con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte.

Le riserve, salve quelle di cui alle precedenti lettere c) ed e), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci durante la vita del Consorzio, né all'atto del suo scioglimento.

Il Consorzio può costituire uno o più patrimoni destinati a specifici affari nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 2447 e ss. del codice civile.

ARTICOLO 24 - Caratteristiche delle azioni cooperative.

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, nè essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio d'amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione al Consiglio di amministrazione con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intero pacchetto di azioni detenuto dal socio.

Il provvedimento del Consiglio di amministrazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e il Consorzio deve iscriverne nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5.

In caso di diniego dell'autorizzazione, il Consiglio di amministrazione deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui

all'articolo 41.

La società ha facoltà di non emettere le azioni ai sensi dell'articolo 2346, comma 1, del Codice Civile.

TITOLO VII

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - RESIDUI ATTIVI

ARTICOLO 25.

L'esercizio Sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede alla predisposizione del bilancio da effettuarsi con criteri di oculata prudenza.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
 - b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 Gennaio 1992 numero 59, nella misura del 3% (tre per cento);
 - c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992, numero 59;
 - d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
 - e) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa nei limiti e secondo le modalità stabiliti dagli articoli 20 del presente statuto;
- la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera f) dell'articolo 23.

ARTICOLO 26.

L'Assemblea può sempre deliberare con deroga alle disposizioni di cui all'articolo precedente, fatto salvo quanto indicato alla lettera b) dello stesso articolo, che tutti i residui attivi vengano destinati al Fondo di Riserva Legale Indivisibile.

TITOLO VIII

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 27.

Sono Organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'organo amministrativo;
- c) il Collegio Sindacale.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 28 - convocazione.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso, con lettera raccomandata, anche a mano, spedita o consegnata almeno 8 giorni prima della adunanza, ovvero, a mezzo di telefax, posta elettronica o posta elettronica certificata (PEC), almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea, se il sistema garantisce la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, nonché l'eventuale seconda convocazione che non potrà avvenire nella stessa data della prima.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità la Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati.

L'organo amministrativo potrà, a sua discrezione ed in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel 1° comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

ARTICOLO 29 - decisioni dei soci.

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
2. la nomina delle cariche sociali, nel rispetto della eventuale riserva di nomina a favore dei possessori di strumenti finanziari e in ogni caso con modalità tali da consentire ai soci finanziatori la nomina in assemblea generale del numero di amministratori loro spettante conformemente all'articolo 20 e alla relativa delibera di emissione;
3. la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e del revisore;
4. l'approvazione dei regolamenti interni;
5. le modificazioni dello statuto;
6. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
7. la deliberazione sulla emissione degli strumenti finanziari ai sensi degli articoli 19 e 23 del presente statuto;
8. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dalla norma vigente.

L'assemblea dei soci ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte l'organo amministrativo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale, se nominato, o da almeno un quinto dei soci cooperatori.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta.

Quando particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea, da tenersi in via ordinaria per l'approvazione del bilancio, può essere convocata, anziché entro 120 giorni, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato del Consorzio, sulla emissione degli strumenti finanziari, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

ARTICOLO 30 - quorum costitutivi e deliberativi.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita:

- in prima convocazione quando intervengono o siano rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero di soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia, per lo scioglimento e la liquidazione della società l'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, sarà validamente costituita con la presenza diretta o per delega della metà dei soci aventi diritto di voto e delibererà con il voto favorevole dei 3/5 dei presenti o rappresentati.

ARTICOLO 31 - modalità di votazione.

Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema dell'alzata di mano o per divisione.

Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei "soci cooperatori" da almeno tre mesi e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun "socio cooperatore" ha un solo voto qualunque sia l'ammontare delle azioni sottoscritte.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi

rappresentare soltanto da un altro socio, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o socio sovventore, che non sia amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ad ogni socio non possono essere conferite più di 2 deleghe.

I soci finanziatori possono conferire delega alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 2372 c.c..

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

ARTICOLO 32 - verbalizzazione delle assemblee.

Le deliberazioni devono constatare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione, ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dalla Assemblea stessa.

La nomina del segretario è fatta dall'Assemblea; il Segretario può essere un non socio.

Il verbale delle Assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un Notaio per cui non si procede alla nomina del segretario.

ARTICOLO 33 - ASSEMBLEE SEPARATE.

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2540 c.c., il Consorzio istituisce le assemblee separate.

Il Consiglio di amministrazione convoca le assemblee separate nei modi e termini previsti per l'assemblea generale. Il termine di preavviso deve essere rispettato per la prima assemblea separata.

Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci e, conseguentemente, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee separate, i soci del Consorzio sono raggruppati in Sezioni, in particolare avendo riguardo alle zone ove esistano sedi secondarie o unità locali. Tali sezioni potranno essere create anche in zone prive delle strutture suddette, quando per numero dei soci ed importanza di attività sia ritenuto opportuno per gli organi del Consorzio. Ciascuna sezione non può essere formata con un numero inferiore a 500 soci. Qualora il numero di soci di una sezione si riduca al di sotto della soglia sopra stabilita, il Consiglio di amministrazione provvede ad assegnare i soci alla sezione più vicina.

Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'assemblea generale, ordinaria o straordinaria, si applicano alle assemblee separate.

Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale e nomina i delegati all'assemblea generale, in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento. In ogni caso, nell'assemblea generale deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee

separate.

Tutti i delegati debbono essere soci.

Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all'assemblea separata di assistere all'assemblea generale.

ORGANO AMMINISTRATIVO

ARTICOLO 34 - composizione dell'organo amministrativo.

Il Consorzio è amministrato da un organo amministrativo collegiale composto da due o più membri; il numero dei membri è determinato dall'assemblea dei soci prima della nomina.

Salvo quanto previsto per i soci finanziatori di cui al titolo V del presente statuto, la maggioranza degli amministratori viene scelta tra le persone fisiche indicate dai soci.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre esercizi.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, l'organo amministrativo elegge fra i suoi membri un presidente ed un vice-presidente.

Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 c.c., gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese, anche non socie previa informazione, tramite comunicazione scritta, al Consiglio di Amministrazione del Consorzio.

ARTICOLO 35 - deliberazioni dell'organo amministrativo.

Le decisioni dell'organo amministrativo sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

ARTICOLO 36 - convocazioni e validità.

L'organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze dell'organo amministrativo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni dell'organo amministrativo è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale,

firmato dal presidente e dal segretario, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

ARTICOLO 37 - poteri, competenze e rappresentanza.

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione del Consorzio. In sede di nomina o successivamente possono essere attribuiti poteri ad uno o più amministratori, fatto salvo le deliberazioni che per legge rimangono in capo all'organo amministrativo.

L'organo amministrativo relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione l'organo amministrativo deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

La rappresentanza del Consorzio spetta al Presidente del Consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

ARTICOLO 38 - delega dei poteri.

Il Consiglio d'amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2381, comma 4, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il Consiglio d'amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 39.

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., ovvero per volontà dell'Assemblea, il Consorzio procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta

amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza

dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

ARTICOLO 40 REVISIONE LEGALE

- La revisione legale è esercitata da un revisore contabile o da una società di revisione.

- L'incarico di revisione legale è conferito dall'Assemblea, sentito il Collegio Sindacale, ove nominato; l'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

- L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

- Il revisore o la società incaricati della revisione legale:

1) verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

2) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

3) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

- Ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 2409 bis, 2° comma, c.c., l'Assemblea potrà affidare la revisione legale al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato.

COLLEGIO ARBITRALE

ARTICOLO 41.

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e il Consorzio che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente della Camera di Commercio di Rimini, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società. La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro. L'arbitro dovrà decidere entro 30 giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti. Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del Decreto legislativo 17 gennaio 2003, numero 5.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 42 - nomina liquidatori.

La Società si scioglie per le cause stabilite dalla Legge. L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società procede alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci o i rappresentanti dei soci, stabilendone i poteri.

ARTICOLO 43 - destinazione del patrimonio.

In caso di scioglimento della Società, il patrimonio residuo è destinato nell'ordine:

- a) al rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa, nei limiti dell'importo versato;
- b) al rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori nei limiti della quota versata, eventualmente rivalutata;
- c) al rimborso della quota di capitale sociale in misura mai superiore a quello effettivamente versato dai soci cooperatori, ed eventualmente rivalutato compresi i dividendi eventualmente maturati di cui al 1 comma, lettera c), dell'articolo 26 del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 14 Dicembre 1947 numero 1577 e successive modificazioni;
- d) alla devoluzione al Fondo Mutualistico di promozione e sviluppo della Cooperazione di cui all'articolo 11 della

legge 31 Gennaio 1992 numero 59.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 44.

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti, sottoponendoli successivamente alla approvazione dei Soci riuniti in Assemblea.

ARTICOLO 45.

Le clausole mutualistiche di cui agli articoli 18 - 23 - 25 e 43 sono inderogabili e devono di fatto essere osservate.

ARTICOLO 46.

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice civile e le leggi speciali sulla cooperazione.

F.TI: PIETRO BORGHINI - MAURO PLESCIA NOTAIO